



**Comune di Carrè**

**REGOLAMENTO DEGLI  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 7 aprile 1999  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30 luglio 2007

# **TITOLO I**

## **LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

### **CAPO I**

#### **IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI**

##### **Art. 1 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, purchè senza fine di lucro, mediante:

- l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale e organizzativa;
- la concessione in uso di sedi e attrezzature, nonchè forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

##### **Art. 2 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi operanti nel territorio. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità sociale (cultura - istruzione - sport - attività ricreative, tutela del territorio, volontariato).

2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto o atto costitutivo da cui risultino:

- a) eleggibilità delle cariche;
- b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
- c) ordinamento interno a base democratica;
- d) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
- e) le norme di riferimento (ad es. disciplina delle associazioni no profit).

3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'art. 1 del presente regolamento.

4. I partiti e i gruppi politici non sono iscritti all'albo; agli stessi può comunque essere concesso occasionalmente l'uso gratuito di locali per lo svolgimento della loro attività.

### **Art. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo, che sarà disponibile presso l'ufficio segreteria del Comune, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, dai quali risultino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2;
  - b) l'indicazione della sede ed il nominativo del legale rappresentante;
  - c) elenco di eventuali beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. E' onere del Presidente dell'associazione comunicare eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, entro 30 giorni dalla loro formalizzazione.
3. Decorsi inutilmente tali termini, l'iscrizione all'albo é sospesa, fino all'adempimento da parte dell'associazione. La sospensione per due anni consecutivi determina la cancellazione dall'albo.
4. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, il Comune può, comunque, esercitare un potere di controllo, richiedendo l'invio:
  - a) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
  - b) di una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, che illustri anche i dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
5. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con determinazione del Responsabile di servizio competente.
6. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.
7. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

### **Art. 4 - PUBBLICAZIONE DELL'ALBO**

1. L'albo delle associazioni é depositato presso la Segreteria comunale.
2. Esso è pubblico e può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. Non sono divulgabili e neanche accessibili, invece, i dati relativi all'iscrizione alle associazioni da parte di persone fisiche

## **Art. 5 - CONCESSIONE DI SEDI, STRUTTURE, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI**

1. Trovano applicazione, in materia di concessione di sedi, strutture, attrezzature e incentivi economici, le norme stabilite negli appositi regolamenti comunali.

## **Art. 6 - GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI**

1. Il Comune può affidare alle associazioni senza scopo di lucro iscritte all'albo la gestione di strutture, servizi o iniziative di interesse pubblico mediante convenzione.

2. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata delle prestazioni rese, il corrispettivo economico erogato dal Comune a titolo di rimborso delle spese, le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie.

## **Art. 7 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE**

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno il diritto/dovere:

- a) di utilizzare gli istituti di consultazione popolare previsti al titolo III del presente regolamento secondo le modalità ivi specificatamente previste;
- b) di chiedere audizioni presso le commissioni consiliari e presso gli altri organi politici, sugli argomenti sottoposti al loro esame inerenti l'attività dell'associazione.
- c) di collaborare ad iniziative e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale

## **CAPO II LA CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO**

### **Art. 8 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

1. Allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo all'azione amministrativa e di consentire l'interscambio di esperienze e il coordinamento tra le associazioni può essere costituita la consulta delle associazioni di cui fanno parte le associazioni iscritte all'albo comunale.
2. La consulta potrà dotarsi di un regolamento per il funzionamento degli organi di cui al successivo articolo con la possibilità di organizzare i lavori per sezioni tematiche.

### **Art. 9 - ORGANI**

1. Sono organi della consulta:
  - a) l'assemblea;
  - b) il presidente.
2. Al fine di agevolare la costituzione della consulta, il sindaco può inviare a ciascuna associazione avente diritto copia dell'invito della prima convocazione, con la richiesta di designazione di un rappresentante in seno all'assemblea consultiva.

### **Art. 10 - ATTIVITA' DELLA CONSULTA**

1. La consulta rappresenta le istanze e le attese del mondo associativo carradiense nei confronti dell'amministrazione comunale.
2. Ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe il mondo delle associazioni.
3. Utilizza gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
4. Il sindaco può richiedere il parere della consulta prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di atti fondamentali che incidono sugli interessi delle associazioni. Il parere deve essere fornito per iscritto entro 20 giorni dalla richiesta.

## **TITOLO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE**

### **Art. 11 - ISTANZE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza é indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione, nel caso di pluralità di firmatari la risposta verrà inviata al primo firmatario.
4. La segreteria, presso la quale dovrà essere presentata l'istanza rilascerà ricevuta e provvederà a trasmettere l'istanza al Sindaco per l'esame da parte dei competenti uffici nei termini previsti dallo Statuto.
5. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria, e sono accessibili ai sensi della Legge n. 241./90.

### **Art. 12 - PETIZIONI**

1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, sottoscritta da almeno trenta cittadini residenti, non aderenti ad associazioni, o almeno tre associazioni iscritte all'albo e diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato nei termini stabiliti dallo Statuto il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Alle petizioni si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

### **Art. 13 - PROPOSTE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. La proposta è rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di uno o più rappresentanti che devono essere uditi prima e nel corso della fase istruttoria dai competenti uffici.
4. Alle proposte si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 11.

## **TITOLO III**

### **I.A CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

#### **ISTITUTI DI CONSULTAZIONE**

##### **Art. 14 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE**

1. In attuazione dello Statuto, il Comune di Carrè garantisce la consultazione dei cittadini singoli e associati mediante i seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;
- c) referendum consultivi.

##### **Art. 15 - ASSEMBLEE PUBBLICHE**

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione tra la popolazione e gli Amministratori in ordine a fatti e problemi che investono i diritti e gli interessi della comunità carrediense.

2. Possono essere indette assemblee pubbliche nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani e del traffico.

3. Assemblee pubbliche possono inoltre avere per oggetto i servizi pubblici (assemblee degli utenti), ovvero problemi economici e sociali di particolare rilievo per la comunità.

4. Nei casi di consultazione previsti al secondo e terzo comma del presente articolo, l'assemblea é convocata dal Sindaco, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone pubblicazione all'albo pretorio nonchè la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, eventuali comunicati stampa, annunci radiofonici e televisivi, e, ove ne ravvisi l'opportunità, lettera d'invito alle associazioni e categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione é inviata ai componenti la Giunta, al presidente della commissione consiliare competente, se istituita, e ai capigruppo consiliari.

5. La decisione di indire assemblee pubbliche puó essere deliberata anche dal Consiglio Comunale, prima dell'adozione di atti di indirizzo che entrano nella sua sfera di competenze.



6. Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno cinquanta), da associazioni iscritte all'albo (almeno tre). In tali casi i promotori fanno pervenire una lettera sottoscritta di invito al Sindaco almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione. Alla riunione partecipa il sindaco o suo delegato.

7. Per l'effettuazione delle assemblee previste al comma precedente, i promotori possono richiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità. La Giunta, accertato che la finalità della riunione rientra fra quelle contemplate al presente articolo, verificata la disponibilità del locale richiesto per la data e l'ora prevista, ne autorizza l'uso.

8. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.

9. Tutti i cittadini possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito, proporre risoluzioni.

10. Dell'attività e dei lavori dell'assemblea può essere redatto verbale a cura di un partecipante nominato da chi presiede l'assemblea e sottoscritto da entrambi. Il verbale, cui vanno allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

#### **Art. 16 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme rintriate di consultazione degli interessati.

2. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.

3. La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia e la disciplina.

## **CAPO II IL REFERENDUM CONSULTIVO**

### **Art. 17 - NORME GENERALI**

1. Secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto, sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.
2. Non può essere indetto referendum consultivo nelle materie che la normativa statutaria espressamente esclude.

### **Art. 18 - INDIZIONE - INIZIATIVA**

1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco che ne determina la data sulla base di deliberazione della Giunta comunale, entro il centovesimo giorno antecedente le operazioni di voto.
2. Possono assumere l'iniziativa referendaria il 15% degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 22.

### **Art. 19 - REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA'**

1. Almeno venti elettori del Comune possono avviare l'iniziativa referendaria.
2. Allo scopo, essi si costituiscono in comitato promotore, e fanno pervenire al Sindaco il quesito referendario e la designazione di un rappresentante del comitato, con la sottoscrizione di tutti i proponenti.
3. Il segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta sentito il rappresentante del comitato promotore.
4. Il segretario comunale esamina la proposta di referendum sulla base della legge e dello Statuto e può proporre al comitato promotore, per il tramite del suo rappresentante ed entro il termine del comma precedente, la riformulazione del quesito referendario allo scopo di renderlo semplice, chiaro e suscettibile di risposta affermativa o negativa da parte dell'elettore. Entro i successivi dieci giorni, il comitato promotore fa pervenire al segretario del Comune le eventuali modificazioni apportate al quesito referendario.

5. Decorso il termine per la presentazione di eventuali modificazioni, il segretario comunale decide sull'ammissibilità del referendum.
6. Nel caso di ammissibilità, la decisione del segretario comunale è notificata al rappresentante del comitato promotore entro tre giorni per la raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.
7. Nel caso in cui il segretario comunale ritenga il quesito referendario inammissibile formula una relazione sui motivi di inammissibilità al Consiglio comunale. Copia della relazione è notificata entro tre giorni al rappresentante del comitato promotore.
8. Decorsi 20 giorni dalla data di deposito della relazione è convocato il Consiglio comunale per la decisione sulla proposta di inammissibilità del referendum. Gli atti relativi alla richiesta di referendum devono essere messi a disposizione dei consiglieri a' termini di regolamento.
9. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di inammissibilità con provvedimento motivato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. La decisione del Consiglio comunale è notificata al rappresentante del comitato promotore entro tre giorni dall'avvenuta esecutività.
11. Nel caso di mancata approvazione della proposta di inammissibilità, si dà corso alla raccolta delle firme previste dall'articolo successivo.

## **Art. 20 - RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME**

1. La raccolta delle firme dei richiedenti in numero non inferiore al 15% e non superiore al 20% degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 22, comma 4, è organizzata dal comitato promotore.
2. A tale scopo, il comitato promotore predispone un numero adeguato di moduli recanti all'inizio di ogni pagina l'intestazione: "Comune di Carrè. Richiesta di referendum comunale" e di seguito il testo completo del quesito referendario.
3. Al di sotto dell'intestazione vanno indicate le generalità dei sottoscrittori, una per ciascuna riga orizzontale, con la seguente sequenza: numero progressivo, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, firma.
4. Le firme sono autenticate dal Sindaco, dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale incaricato, da un notaio o da un cancelliere o dal Giudice di Pace.
5. I moduli contenenti le firme dei sottoscrittori del referendum vanno depositati presso la Segreteria del Comune improrogabilmente entro il novantesimo giorno successivo a quello della notifica dell'ammissione del quesito referendario.

6. Entro i cinque giorni successivi al deposito, il Segretario sottopone all'ufficio elettorale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni. L'iscrizione di tutti i firmatari nelle liste elettorali del Comune viene verificata e attestata mediante certificazione collettiva. Gli atti relativi alla raccolta delle firme vengono trasmessi al segretario comunale che entro 10 giorni si pronuncia in ordine al numero e alla regolarità delle sottoscrizioni.

7. Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, nella prima riunione utile, una proposta di deliberazione, per la determinazione della data e l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria. Nella determinazione della data, che dovrà essere compresa nei quattro mesi successivi, la Giunta terrà conto delle eventuali altre proposte di referendum presentate per consentirne la contemporanea celebrazione.

8. Accertato che l'organo comunale competente non abbia già accolto il quesito referendario deliberando nel senso richiesto dal comitato promotore, il Sindaco indice il referendum consultivo.

### **Art. 21 - LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM**

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo del Comune e comunicato agli organi di informazione locali.

2. Manifesti indicanti giorno e orario di votazione e testo del quesito referendario sono affissi negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni e in luoghi pubblici.

3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal trentunesimo giorno antecedente a quello della votazione, la Giunta comunale delibera la predisposizione di spazi appositi nel centro abitato del Comune, atti a garantire una superficie di cm 70x100 al comitato promotore di ciascun quesito referendario ed a ciascun gruppo consiliare.

4. Per le altre forme di propaganda ci si riferisce alla legislazione vigente in materia, intendendo come riferito ai comitati promotori dei referendum e ai gruppi consiliari le prerogative dei partiti e dei gruppi politici presenti alle elezioni.

### **Art. 22 - LE OPERAZIONI DI VOTO**

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dal Segretario del Comune, che si avvale degli uffici.

2. Per esercitare il diritto di voto è sufficiente recarsi presso i seggi con idoneo documento di riconoscimento.

3. Ciascun seggio elettorale è così composto:

- a) presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra i presidenti di seggio;
- b) due scrutatori sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza;
- c) segretario scelto dal presidente del seggio fra gli elettori del Comune.

Ai componenti il seggio è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

4. Hanno diritto di elettorato attivo anche coloro che abbiano compiuto i sedici anni di età e che, cittadini non italiani, siano residenti nel Comune da almeno tre anni; in entrambi i casi farà fede l'aver maturato il requisito entro il primo giorno fissato per la consultazione.

5. Le votazioni si svolgono in unica giornata festiva, dalle 8,00 alle 21,00. Alle ore 7,00 si costituisce il seggio, che procede alla vidimazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.

6. Le schede di votazione riproducono all'interno il quesito referendario e due possibili risposte: SI' e NO iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta da lui scelta.

7. Concluse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio, che prosegue fino alla conclusione. I verbali di scrutinio e il materiale vengono recapitati alla Segreteria del Comune.

8. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'adunanza dei presidenti di seggio presieduta dal Segretario comunale e con l'assistenza del segretario del primo seggio, che esamina i verbali di scrutinio, decide su eventuali contestazioni, procede alla proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dei lavori dell'adunanza viene trasmesso al Sindaco.

9. Copia dei verbali dell'adunanza per i referendum viene inviata al comitato promotore e ai Capigruppo consiliari a cura della Segreteria del Comune, contestualmente all'affissione all'albo.

### **Art. 23 - RINVIO**

1. Per le ulteriori modalità di svolgimento delle operazioni dei seggi elettorali si rinvia alla normativa nazionale in tema di operazioni referendarie.

## **Art. 24 - EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è dichiarato valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza degli aventi titolo.
2. L'esito del referendum è dato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validi sono escluse le schede nulle e le schede bianche.
3. L'esito del referendum è comunicato alla popolazione mediante la pubblicazione all'albo del Comune e l'affissione di manifesti murali entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati.
4. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico - amministrativo.
5. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum validamente tenutosi o comunque il suo mancato recepimento devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

## **SOMMARIO DEGLI ARTICOLI**

Art. 1 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO.....	2
Art. 2 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI .....	2
Art. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE .....	3
Art. 4 - PUBBLICAZIONE DELL'ALBO .....	3
Art. 5 - CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI .....	4
Art. 6 - GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI .....	4
Art. 7 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE.....	4
Art. 8 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA.....	5
Art. 9 - ORGANI .....	5
Art. 10 - ATTIVITA' DELLA CONSULTA .....	5
Art. 11 - ISTANZE .....	6
Art. 12 - PETIZIONI.....	6
Art. 13 - PROPOSTE.....	7
Art. 14 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE .....	8
Art. 15 - ASSEMBLEE PUBBLICHE .....	8
Art. 16 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE.....	9
Art. 17 - NORME GENERALI .....	10
Art. 18 - INDIZIONE - INIZIATIVA .....	10
Art. 19 - REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA' .....	10
Art. 20 - RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME .....	11
Art. 21 - LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM.....	12
Art. 22 - LE OPERAZIONI DI VOTO.....	12
Art. 23 - RINVIO.....	13
Art. 24 - EFFETTI DEL REFERENDUM .....	14